



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti

AVVISO PUBBLICO

“Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma”

Art. 20 D.L. 189/2016

Indice

<i>Premessa</i>	<i>Pag.3</i>
Art.1 Fonti, contenuti e obiettivi dell'Avviso	
Art.2 Fondi disponibili e riserva	
<i>Destinatari dell'Avviso e requisiti richiesti</i>	<i>Pagg.4-6</i>
Art.3 Destinatari dell'Avviso	
Art.4 Progetti e requisiti di ammissibilità	
<i>Caratteristiche del contributo</i>	<i>Pagg.7-10</i>
Art.5 Costi ammissibili	
Art.6 Costi non ammissibili	
Art.7 Agevolazioni concedibili	
Art.8 Cumulo degli aiuti	
<i>Modalità di presentazione della richiesta</i>	<i>Pagg.11-13</i>
Art.9 Domanda di contributo	
Art.10 Periodo di presentazione della domanda	
Art.11 Reperimento della modulistica	
<i>Valutazione delle richieste</i>	<i>Pagg.13-14</i>
Art.12 Istruttoria e valutazione delle domande	
Art.13 Atto di impegno ed erogazione del contributo	
<i>Variazioni, revoca e rinuncia</i>	<i>Pagg.15-18</i>
Art.14 Variazioni al progetto	
Art.15 Revoca e decadenza del contributo	
Art.16 Rinuncia e restituzione del contributo	
<i>Procedimento amministrativo, controlli, privacy</i>	<i>Pagg.18-19</i>
Art.17 Informazioni sul procedimento amministrativo	
Art.18 Ispezioni e controlli	
Art.19 Privacy	
<i>Appendici</i>	<i>Pagg.20-27</i>
N.1 Riferimenti normativi e definizioni	
N.2 Settori esclusi	
N.3 Griglia punteggi e priorità	
N.4 Informativa privacy	

Articolo 1 FONTI, CONTENUTI E OBIETTIVI DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso pubblico è emanato in adempimento del disposto di cui all'articolo 20 D.L.189/2016, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i. recante il titolo "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", nonché del Decreto Attuativo Ministero Economia e Finanza di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, del 10 maggio 2018.
2. La Regione Abruzzo intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017 tramite la concessione di aiuti alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi e che, al momento dell'erogazione, abbiano **sede operativa** nei *comuni* di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all'allegato 2-bis allo stesso decreto-legge.
3. Le presenti disposizioni attuative sono adottate ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico del 10 maggio 2018 (DM 10 maggio 2018) recante "Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale di imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio, colpite dal sisma del centro Italia".
4. Il presente avviso pubblico ("Avviso") definisce le caratteristiche dei progetti agevolabili, i soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura degli Aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione degli Aiuti sulla base di quanto stabilito dal Decreto 10 maggio 2018.

Articolo 2 FONDI DISPONIBILI E RISERVA

1. I fondi disponibili assegnati alla Regione Abruzzo sono pari ad euro 3.500.000,00.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. d) del DM 10 maggio 2018, alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura è destinata una quota di risorse pari al 10% dei fondi disponibili, ovvero euro 350.000,00 così suddiviso:
 - o Agricoltura primaria euro 175.000,00
 - o Pesca e Acquacoltura euro 175.000,00
3. Rispetto alla dotazione finanziaria (90%) destinata alle proposte di investimento nel settore dell'Attività Produttive, pari ad euro 3.150.000,00, una quota pari al 50% (1.575.000,00 €) è destinata alla concessione di benefici ai progetti presentati da imprese e ditte appartenenti alle categorie economiche di cui alle sezioni C, E, F e G della classificazione ATECO 2007, fatta eccezione per le imprese operanti nei settori considerati "esclusi", come da Appendice 2.
4. Nel caso in cui le proposte progettuali presentate dalle imprese appartenenti alle predette categorie ATECO non dovessero assorbire l'intera somma messa a disposizione, i benefici saranno

assegnati anche alle proposte presentate dalle altre categorie produttive di cui alla classificazione ATECO 2007.

5. *Il beneficio è riservato alle imprese che hanno una o più unità produttive nei comuni di:*
Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Campotosto (AQ); Campli (TE); Capitignano (AQ); Castel Castagna (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Colledara (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Fano Adriano (TE); Farindola (PE); Isola del Gran Sasso (TE); Montereale (AQ); Montorio al Vomano (TE); Pietracamela (TE); Pizzoli (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Teramo (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Valle Castellana (TE).

Articolo 3 DESTINATARI

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente avviso le imprese costituite che soddisfano i seguenti requisiti:
 - **Esercizio dell'attività economica:** nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura, anche le imprese la cui sede principale non è ubicata nei territori dei *comuni di cui all'art. 2 comma 3*, ma i cui fondi siano situati in tali territori.
 - **Per le Imprese iscritte al Registro delle imprese:** presenza di una o più unità produttive risultanti iscritte al medesimo Registro e ubicate in uno o più comuni *di cui all'art. 2 comma 3*, alla data di presentazione della domanda.
 - **Per le imprese non iscritte al Registro delle imprese:** luogo di esercizio dell'attività d'impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA, in uno o più comuni *di cui all'art. 2 comma 3* alla data di presentazione della domanda. Le imprese prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o dell'anticipo, pena decadenza.
 - **per le imprese beneficiarie non residenti nel territorio italiano:** il possesso di una unità produttiva nell'area dei comuni *di cui all'art. 2 comma 3*, al momento della richiesta di prima erogazione e nel rispetto delle condizioni previste per tutti i soggetti beneficiari.
2. Non rientrano tra i destinatari del presente avviso le attività connesse all'esportazione. Le agevolazioni non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
3. Non possono accedere ai contributi di cui al presente avviso le imprese che:
 - hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o non depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalle autorità nazionali e regionali e dalla Commissione europea;
 - risultano in difficoltà secondo la definizione dei Regolamenti di esenzione;
 - sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge.

- sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdittive che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione¹;
- i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575.
- I cui soggetti muniti di potere di amministrazione o i cui direttori non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- i cui soggetti muniti del potere di amministrazione o i cui direttori non sono in regola:
 - rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

¹ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- con i contratti integrativi approvati dalle maggiori rappresentanze sindacali;
- con la normativa antimafia;
- con la normativa in materia di aiuti di Stato secondo la vigente normativa.

4. I soggetti tenuti a possedere il requisiti sono:

- in caso di impresa individuale: il titolare e, se esistente, il direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e, se esistente, il direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e, se esistente, il direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o di consorzio: tutti i membri del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e tutti gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo incluso, se esistente, il direttore tecnico; inoltre, qualora vi siano meno di quattro soci, il socio di maggioranza o socio unico.

Art. 4

PROGETTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. I contributi oggetto del presente Avviso sono **concessi in conto capitale** a fronte dell'effettuazione di nuovi investimenti produttivi, finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti, **sulla base di una proposta di Programma di Investimento**.
2. I costi ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n 651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del programma di investimento proposto.
3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento debbono:
 - riguardare unità produttive ubicate nell'area dei comuni **di cui all'art. 2 comma 3;**
 - prevedere spese ammissibili complessive comprese tra un minimo di euro 20.000,00 (ventimila) e un massimo di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila);
 - essere realizzati entro diciotto mesi dalla data di avvio del progetto, pena la revoca delle agevolazioni concesse, e salvo proroga che può essere concessa per un periodo non superiore a tre mesi per imprevisti sopraggiunti nella realizzazione del progetto.
4. Per la definizione dell'ammissione a contributo dell'istanza e dell'ordine di accesso alla fase istruttoria, è necessario calcolare il proprio punteggio sulla base dei criteri indicati nell'Avviso, secondo la griglia riportata in **Appendice 3**.
Si sintetizzano di seguito i criteri di priorità, indicando il punteggio massimo ottenibile per ognuno di essi.

Criterio di priorità	Punteggio massimo ottenibile	Fonte
Danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016	33	Scheda AeDES
Incremento occupazionale generato per effetto	28	Dichiarazione d'impegno

degli investimenti		
Rilevanza patrimoniale dell'investimento, in rapporto agli investimenti netti preesistenti	23	Bilancio o dichiarazione dei redditi
Dimensione dell'impresa	14	Bilancio o dichiarazione dei redditi
Possesso del rating di legalità	2	Elenco pubblico AGCM
TOTALE	100	

Articolo 5

COSTI AMMISSIBILI

1. I costi riguardano, nei limiti delle pertinenti disposizioni comunitarie vigenti:
 - a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni;
 - b. le opere murarie ed assimilate, nonché le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
 - c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
 - d. gli autoveicoli targati ad uso non promiscuo, in quanto strettamente necessari e funzionali alla attività di impresa;
 - e. i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
 - f. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
 - g. per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza, connessi al programma di investimento produttivo quali:
 - i servizi qualificati di supporto all'innovazione tecnologica di prodotto e processo (a titolo esemplificativo, servizi di supporto all'innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione, come prove e test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione)
 - i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa, servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica;
 - i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti,

supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale.

2. Con riferimento alle spese di cui ai punti a. e b. del comma 1, si applicano i seguenti limiti:
 - a. le spese relative all'acquisto del suolo aziendale e alle sue sistemazioni sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;
 - b. le spese relative alle opere murarie e assimilate, nonché alle infrastrutture specifiche aziendali, sono ammesse come di seguito specificato:
 - per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui alla sezione I divisioni 55 e 56 della classificazione ATECO 2007, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;
 - per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 40%, dell'investimento complessivo agevolabile;
 - per le sole PMI, sono agevolabili le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza, nel limite massimo del 3% del finanziamento complessivo agevolabile.
3. Le spese relative ai punti f. e g. del comma 1 sono ammissibili nel limite cumulativo del 10% dell'investimento complessivo agevolabile e comunque in misura complessivamente non superiore a 5.000,00 € per i servizi di consulenza e a 15.000,00 € per i programmi informatici.
4. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere, in caso di opzione dei Regolamenti de minimis, dal giorno successivo al 24 agosto 2016; in caso di opzione dei Regolamenti di esenzione, a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.
5. Con riferimento ai costi di cui al punto c. del comma 1, sono ammissibili anche i contratti di leasing per la quota capitale dei canoni pagati nel periodo di ammissibilità. Gli altri costi connessi al contratto (inclusi interessi, tasse, spese generali, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento) non costituiscono spesa ammissibile.
6. Per gli investimenti realizzati dalle imprese agricole e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui all'art. 6 sono concessi a fronte dei costi ammissibili previsti dai regolamenti di esenzione pertinenti.
7. Come previsto dall'art.14 del Reg. (UE) 651/2014 per le Grandi Imprese, le spese di cui al punto e. sono ammissibili nel limite del 50% dell'investimento complessivo agevolabile.

Articolo 6

COSTI NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili le spese sostenute per:
 - a) l'acquisto di mezzi di trasporto qualora non strettamente necessari e funzionali a ciclo produttivo;
 - b) utilizzo dei mezzi di trasporto (pubblico e privato);
 - c) attrezzature installate presso una sede diversa da quella dell'investimento oggetto di contributo, salvo quanto previsto dall'art.3, comma 1, primo punto, del presente avviso;
 - d) spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti in azienda;

- e) l'acquisto di mobili e arredi;
- f) il funzionamento (es. gestione, stipendi, paghe, spese correnti);
- g) beni e materiali di consumo, per commesse interne di lavorazione;
- h) la manutenzione ordinaria;
- i) beni e consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;
- j) spese relative alla formazione del personale;
- k) spese di ammortamento relative all'acquisto di beni ammortizzati che hanno beneficiato di contributi pubblici;
- l) spese relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
- m) i beni autoprodotti e/o lavori effettuati in economia dall'impresa richiedente il contributo ovvero investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- n) le prestazioni professionali eseguite per la manutenzione dei beni ammissibili;
- o) le spese fatturate prima della data di avvio del progetto, in caso di finanziamento con regolamento di esenzione;
- p) le imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, tasse;
- q) spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- r) spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- s) spese sostenute dall'impresa per l'adempimento ad obblighi imposti da normative statali, regionali e comunitarie.

2. Non è inoltre ammessa nessuna forma di auto fatturazione.

Articolo 7 AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo **in conto capitale** commisurato alle spese ammissibili nell'ambito del Programma di investimento, presentato come di seguito:

- a. ai sensi dei Regolamenti di esenzione, con le intensità di aiuto ivi previste a seconda della dimensione di impresa e della localizzazione dell'investimento per le singole tipologie di costi ammissibili;
- b. pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite massimo di contributo e nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti de minimis.

2. Per gli investimenti realizzati dalle imprese agricole e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, i contributi sono concessi a fronte dei costi ammissibili previsti dai regolamenti di esenzione pertinenti.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.

4. In caso di opzione per il Regolamento de minimis sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal giorno successivo al 24 agosto 2016. In caso di opzione per il Regolamenti di esenzione, sono

ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.

De Minimis

Riferimento Normativo	Intensità dell'aiuto	Massimale (Euro)
Regolamento 1407/2013 "de minimis"	50%	200.000
Regolamento 1408/20 "de minimis Agricoltura"	50%	15.000
Regolamento 717/2014 "de minimis Pesca e Acquacoltura"	50%	30.000

Regime di Esenzione

Riferimento Normativo	Intensità dell'Aiuto		
	Micro e Piccola Impresa	Media Impresa	Grande Impresa
Imprese operanti in tutti i settori			
Regolamento 651/2014 RGE Art.17 Investimenti materiali e immateriali	20%	10%	0%
Regolamento 651/2014 RGE Art.18 Consulenze	50%	50%	0%
Imprese operanti nel settore Agricoltura ²			
Regolamento 702/2014 ABER Art.14 par.12 Tutte le spese ammissibili	40%	40%	0%
Regolamento 702/2014 ABER Art.17 Tutte le spese ammissibili	40%	40%	0%
Imprese operanti nel settore Pesca e Acquacoltura			
Regolamento 1388/2014 Art.31 Investimenti materiali e immateriali	50%	50%	0%

² Le intensità d'aiuto sopra indicate sono incrementate al 60% in caso di progetti presentati da giovani agricoltori o agricoltori insediati da almeno 5 anni (art. 14, par. 13 Reg. 702/2014) e all'80% nel caso in cui gli investimenti sono caratterizzati come misure preventive dei danni da calamità naturali (caratteristiche antisismiche), secondo l'art.14, par. 14 del Reg. 702/2014

Regolamento 1388/2014 Consulenze	Art.32	50%	50%	0%
-------------------------------------	--------	-----	-----	----

Articolo 8 CUMULO DEGLI AIUTI

1. Le agevolazioni previste sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili ai sensi di altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché con contributi pubblici concessi ai sensi dei Regolamenti de minimis, purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai Regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.
2. Fatto salvo il divieto di sovra compensazione su di una stessa spesa, le agevolazioni previste sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 9 DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura cosiddetta a sportello con annessa valutazione a graduatoria, ossia con la presentazione delle domande a partire da una determinata data a cui segue un processo di accesso all'istruttoria per le sole imprese che si classificano in posizione utile alla concessione del contributo, fino ad esaurimento dei contributi suddivisi per settore, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. La domanda (in bollo) per la concessione dei contributi deve essere inviata esclusivamente tramite piattaforma informatica della Regione Abruzzo al seguente indirizzo:

<http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>

avendo cura di inserire nell'apposito spazio l'importo del contributo richiesto in base alla domanda, indicazione che è necessaria per la formulazione dell'elenco delle proposte ammesse alla valutazione in base alle risorse disponibili.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Modulo di Domanda
- Scheda tecnica Progettuale
- Dichiarazioni varie

come previsto al comma 11 del presente articolo 9 dell'avviso.

3. Essendo previsto un meccanismo pressoché automatico di attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria sulla base di quanto stabilito dall'appendice n°3 del presente avviso, in caso di parità di attribuzione dei punteggi verranno finanziate le domande pervenute per prima in ordine temporale sulla base degli orari di ricezione della piattaforma informatica della Regione Abruzzo di presentazione della domanda.

4. Per la data di invio delle domande e delle integrazioni e di ogni altra comunicazione tramite PEC fanno fede i riferimenti temporali, data e ora, riportati sul messaggio ricevuto che attesta l'avvenuto invio ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 6.
5. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non comporta esclusione, ma l'obbligo di regolarizzazione su richiesta del responsabile del procedimento, ovvero in caso di ulteriore inadempimento, presso i competenti uffici finanziari.
6. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità della stessa, in forma autografa in originale o anche con firma digitale, secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e dall'art. 65 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
7. La domanda presentata fuori del periodo fissato all'articolo 10, comma 1, del presente avviso o con modalità diverse dalla piattaforma informatica della Regione Abruzzo, è esclusa.
8. Eventuali integrazioni devono essere richieste dall'Ufficio Regionale competente e prodotte dal richiedente, pena l'esclusione della domanda stessa, entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Sono sanabili le domande che presentano:
 - errori formali nella compilazione della Domanda e della scheda tecnica;
 - errori formali nella compilazione delle dichiarazioni;
 - documentazione incompleta.
9. Qualora il richiedente abbia inviato più domande, sarà considerata valida l'ultima in ordine cronologico che toglierà quindi qualsiasi effetto a quelle presentate precedentemente.
10. Con la presentazione della domanda, il richiedente riconosce e accetta le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste.
11. Il Richiedente, a pena di decadenza, assume l'impegno di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, in data successiva a quella di presentazione della domanda, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.
12. Insieme alla domanda di contributo (Allegati A1 e A2) devono essere inoltrati:
 - la scheda tecnica progettuale contenente i dati anagrafici dell'impresa, gli elementi per la valutazione dell'ammissibilità al contributo, la descrizione della proposta progettuale ed il dettaglio delle spese sostenute per ciascuna unità produttiva a decorrere dal giorno successivo al 24 agosto 2016 in caso di "de minimis" o previste per ciascuna unità produttiva a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo, in caso di regolamento "in esenzione" (allegato B).
 - le dichiarazioni, fra quelle di seguito indicate, che sono applicabili alla situazione specifica del richiedente:
 - a) Dichiarazione di impegno all'incremento occupazionale (allegato F1);

- b) Dichiarazione sulle dimensioni di impresa (allegato F2a se Impresa autonoma, allegato F2b se Impresa che ha relazione con altre imprese);
- c) Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Ammissibili (allegato F3);
- d) Dichiarazione sugli Aiuti de minimis (allegato F4);
- e) Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis dell'impresa e delle altre Imprese facenti parte dell'Impresa Unica (allegato F5);
- f) Dichiarazione relativa a conflitto di interessi (allegato F6);
- g) Dichiarazione attestante l'assenza di condanne rilasciata da altri soggetti (allegato F7a) ovvero dichiarazione attestante l'assenza di condanne del Legale Rappresentante in riferimento ad altri soggetti (allegato F7b);
- h) Dichiarazione di consenso ai sensi della disciplina sulla Privacy (allegato F8);
- i) Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (allegato F9);

Articolo 10

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di contributo possono essere presentate, secondo le modalità descritte all'articolo 9, **a partire dalle ore 8,00 del giorno 15 maggio 2019 fino alle ore 12,00 del giorno 15 giugno 2019.**
 2. La piattaforma non sarà attiva prima della data ed ora stabilite e sarà chiusa alla data ed ora stabilite. Non saranno prese in considerazione domande fatte pervenire in altre forme prima e dopo le date stabilite.
 3. Qualora le risorse finanziarie assegnate alla regione Abruzzo non siano esaurite o in caso di nuove assegnazioni di fondi, con atto del Vice Commissario si potrà prevedere la riapertura dei termini di cui al punto precedente, per un ulteriore periodo.
 4. Saranno accettate domande fino a concorrenza di un importo pari al 30% eccedente la dotazione complessiva ("overbooking"). La chiusura dell'avviso avverrà contestualmente all'esaurimento delle risorse e sarà comunicata ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.123/1998.
- La modulistica riferita al presente Avviso è consultabile e scaricabile dal sito internet: **www.regione.abruzzo.it** e su **app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/**

Articolo 11

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'iter procedimentale della domanda di contributo seguirà la procedura valutativa a graduatoria **con processo di accesso all'istruttoria per le sole imprese che si classificano in posizione utile alla concessione del contributo fino ad esaurimento dei contributi suddivisi per settore**, ai sensi del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. (Cosiddetta procedura di valutazione “a sportello” con analisi delle domande di contributo seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse sulla piattaforma regionale appositamente creata).

2. L’istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a. esame del merito agevolativo delle domande, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4 del presente Avviso e meglio specificati nell’appendice nr. 3;
- b. adozione del provvedimento di concessione del contributo;
- c. sottoscrizione dell’atto d’impegno;
- d. erogazione del contributo.

3. In sede di istruttoria, ove la domanda risulti priva di elementi, documenti, dati e informazioni diverse da quelle di cui all’art. 9 comma 11 del presente avviso, l’Ufficio regionale competente richiede il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La richiesta sospende i termini dell’istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa, che dovrà pervenire entro 20 giorni consecutivi dal ricevimento della nota di richiesta, decorsi i quali il procedimento viene completato sulla base della documentazione in possesso. In caso di carenza grave, viene decretata l’esclusione della domanda. L’Ufficio regionale competente si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione integrativa, ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000.

5. In caso di esito negativo dell’istruttoria, le domande saranno oggetto di specifica comunicazione da parte dell’Ufficio regionale competente al soggetto Richiedente, ai sensi della Legge n.241/1990.

6. Entro e non oltre novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande e fino al raggiungimento dello stanziamento, alle imprese le cui domande sono risultate ammissibili in sede di approvazione di graduatoria sarà notificato il provvedimento di concessione per il finanziamento. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, le domande, seppur ammissibili, risulteranno non finanziabili.

7. Il suddetto avviso, approvato con provvedimento del Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione Investimenti, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet www.regione.abruzzo.it.

8. I Richiedenti le cui domande siano ritenute non ammissibili potranno ricorrere al TAR avverso il decreto di cui sopra entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT, o al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAT.

Articolo 13

ATTO DI IMPEGNO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Contestualmente all’approvazione della graduatoria, il Servizio Competitività e Attrazione Investimenti attiva la procedura del Registro Nazionale degli Aiuti e provvede poi a trasmettere, a mezzo PEC, il provvedimento di Concessione ai Beneficiari, invitandoli a sottoscrivere l’Atto di Impegno ivi allegato. Il Beneficiario deve sottoscrivere l’Atto di Impegno entro i 20 giorni successivi

alla ricezione del suddetto provvedimento con le modalità ivi indicate, allegando quanto in esso richiesto.

2. Qualora i Beneficiari non rispettino i suddetti termini e modalità, ovvero abbiano perso i requisiti previsti nel presente avviso, saranno considerati decaduti. L'Ufficio regionale competente procederà all'adozione del provvedimento che dichiara la decadenza dall'aiuto concesso.

3. Il Contributo potrà essere erogato secondo una delle modalità di seguito indicate:

- a. a saldo in unica soluzione, a seguito della rendicontazione del totale delle spese sostenute;
- b. in due soluzioni, con anticipo del 40% dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria e il restante 60% a seguito della rendicontazione totale delle spese sostenute;
- c. in due soluzioni, senza presentazione di garanzia fideiussoria, con prima rendicontazione di spese in misura non inferiore al 40% e fino a un massimo dell'80% del finanziamento richiesto, e con successiva rendicontazione delle spese totali sostenute.

4. Per le modalità indicate nei punti a. e b. del precedente comma, la rendicontazione deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la realizzazione del Progetto e deve essere composta da:

- a. la relazione conclusiva del Progetto, nella quale devono essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto al Progetto approvato e alla composizione delle Spese Ammesse indicate nell'Atto di Impegno;
- b. il prospetto riepilogativo delle Spese Effettivamente Sostenute, corredato della documentazione contabile e documentazione tecnica coerente con le previsioni di cui all'articolo 5, nonché di quanto necessario all'eventuale pagamento diretto ai fornitori;
- c. le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti, con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante del Beneficiario.

5. Per la modalità indicata nel punto c. del comma 3 del presente articolo, la prima rendicontazione deve contenere la relazione parziale del Progetto e quanto indicato nelle lettere b e c del precedente comma. La rendicontazione finale deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la realizzazione del Progetto e deve essere composta dai documenti indicati nel precedente comma 4.

6. A seguito dell'invio della rendicontazione, entro i 30 giorni successivi si procede con l'invio della richiesta di saldo.

7. Al momento della rendicontazione totale delle spese, nei termini indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, il Progetto si considera concluso e, in conseguenza, anche l'impegno occupazionale.

Fermo restando il termine per la presentazione della rendicontazione, qualora l'attuazione del piano occupazionale – secondo quanto previsto dal Richiedente e indicato nella Dichiarazione di impegno all'incremento occupazione secondo l'Allegato F1 del presente Avviso – non fosse completata alla scadenza del termine per il completamento del Progetto, come eventualmente prorogato, è previsto un ulteriore termine di 6 mesi per realizzare l'incremento occupazionale risultante dalla Dichiarazione di impegno. In tal caso, l'erogazione a saldo sarà effettuata solo a

seguito della dimostrazione della piena realizzazione dell'incremento occupazionale entro tale termine di 6 mesi. In alternativa, l'Ufficio competente procederà all'erogazione del saldo a seguito della conclusione positiva della verifica della documentazione di rendicontazione, solo previo adeguamento dell'importo della Fideiussione eventualmente rilasciata ovvero previo rilascio di una specifica Fideiussione. Il mancato rispetto dell'impegno relativo all'incremento occupazionale, nel valore minimo dichiarato nell'apposita Dichiarazione di Impegno, comporta la revoca del Contributo concesso, salvo il caso in cui il minore incremento realizzato non abbia impatto sul punteggio attribuito al criterio 2 (Incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti) e l'incremento occupazionale realizzato risulti nella medesima "fascia" prevista nella griglia di quello dichiarato.

8. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'ufficio regionale competente provvede ad accertare la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui all'articolo 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Articolo 14

VARIAZIONI AL PROGETTO

1. Possono essere ritenute ammissibili variazioni oggettive al Progetto, nonché variazioni soggettive riferite al Beneficiario, rispetto a quanto ammesso e valutato positivamente in sede di concessione, nel rispetto delle modalità e nei limiti di seguito indicati.
2. Sono ammissibili modifiche del Progetto che non alterino oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità del Progetto e congruità delle Spese, non modifichino gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscano una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. A titolo di esempio, si intendono tali: la sostituzione del medesimo bene/servizio ammesso per relativo adeguamento tecnologico ma non la variazione relativa alla quantità del bene ammesso o alla tipologia del servizio reso. Sono ammissibili modeste variazioni di prezzo di un bene/servizio ammesso e la sostituzione di un fornitore con altro ugualmente o maggiormente qualificato. Sono ammissibili variazioni, anche compensative, che non eccedono il 25% del valore complessivo delle Spese Ammesse o il 30% della singola "Tipologia di Investimento", fermi restando i limiti massimi previsti nel comma 2 dell'articolo 5 del presente avviso. Tali modifiche sono ammissibili purché funzionali al Progetto ammesso nel suo complesso.
3. Sono invece considerate «Variazioni» le modifiche che incidono in maniera significativa sul Progetto, alterando oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità del Progetto. Tra le Variazioni rientrano, ad esempio:
 - a. le variazioni, anche prive di impatto economico, che possono incidere in negativo sugli elementi che hanno determinato l'ammissibilità del Progetto;
 - b. le variazioni soggettive che prevedono una modifica dei Beneficiari, di cui ai successivi commi 10 e seguenti;
 - c. le variazioni delle tipologie dei servizi previsti o delle quantità dei beni ammessi;
 - d. la riduzione delle Spese Effettivamente Sostenute in misura superiore al 30% delle Spese Ammesse;

- e. le variazioni, anche compensative, eccedenti il 25% del valore complessivo delle Spese Ammesse o eccedenti il 30% della la singola "Tipologia di Investimento".
4. Le Variazioni possono essere ammesse, soltanto per una volta, a seguito di preventiva richiesta motivata e successiva autorizzazione da parte dell'Ufficio regionale competente. Non sono ammissibili richieste di variazione presentate prima della Concessione dell'Aiuto.
 5. L'istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzii e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Progetto, è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Progetto e con tutte le norme ed i limiti in tema di ammissibilità della spesa indicati nel presente Avviso.
 6. L'ufficio regionale competente provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione o decadenza del progetto e quindi dell'aiuto concesso.
 7. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento, ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Progetto con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di decadenza.
 8. Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto ad un soggetto giuridico terzo ("operazioni societarie e subentro"), intercorse prima dell'erogazione del saldo, gli Aiuti concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:
 - a) presenti specifica richiesta di subentro; la domanda di modifica del Beneficiario deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
 - b) possenga i requisiti previsti dal presente Avviso;
 - c) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;
 - d) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal presente Avviso e dall'Atto di Impegno in capo al Beneficiario originario.
 9. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta di Contributo e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse con conseguente decadenza della Richiesta di Contributo.
 10. Laddove, successivamente al trasferimento dell'Aiuto si debba procedere alla dichiarazione di decadenza totale o parziale del medesimo, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.
 11. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Articolo 15 REVOCA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:

- a) ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della Domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti;
- c) l'impresa beneficiaria cessi la propria attività prima del 31 dicembre 2019 ovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di procedure concorsuali, ovvero trasferisca la Sede Operativa fuori dall'area dei *Comuni* di cui all'art.2 comma 3 entro il medesimo periodo;
- d) mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno entro i termini previsti;
- e) mancata presentazione della richiesta di erogazione;
- f) mancato rispetto di quanto previsto negli articoli 3 e 4 in relazione al possesso e mantenimento dei requisiti ivi previsti;
- g) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o da tali controlli e verifiche sia stata riscontrata l'esistenza di documenti irregolari o, in tutto o in parte, non rispondenti al vero, o incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- h) mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Beneficiario dal presente avviso o dall'Atto d'Impegno, tra cui l'occupazione minima da garantire entro 6 mesi dal completamento del Progetto;
- i) qualora il Beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità indicate all'art.13 comma 4 del presente Avviso, decorso inutilmente anche il termine di 20 giorni indicato dall'Ufficio competente nella comunicazione di sollecito, si provvede a comunicare via PEC al Beneficiario l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dal Contributo, fatte salve situazioni eccezionali connesse a fatti non dipendenti dalla volontà dei Beneficiari. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla regolarizzazione della rendicontazione. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 20 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine la verifica è effettuata sulla base della documentazione disponibile.
- j) verificarsi di altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel presente avviso.

2. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati dall'Ufficio regionale competente secondo quanto disposto dalla legge n. 241/1990.

La Regione Abruzzo provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie, nelle modalità previste dall'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/1998.

3. In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria restituisce alla Regione Abruzzo, con versamento sullo specifico conto corrente di contabilità speciale, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Articolo 16

RINUNCIA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Beneficiario non pregiudica gli effetti del provvedimento che dichiara la revoca, qualora il procedimento per la dichiarazione di revoca sia stato già avviato ai sensi della L. 241/1990.
- 2 Qualora siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione Abruzzo si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 17

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Per gli adempimenti tecnici amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, ci si avvale del servizio *Competitività e Attrazione degli Investimenti* – DPG015
2. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti – DPG015 – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - Piergiorgio Tittarelli – Tel. 085/7672320.
4. Il Responsabile dell'istruttoria è il Responsabile dell'Ufficio Attrazione di Nuovi Insediamenti Industriali, Contrasto alla Delocalizzazione - Adriano Marzola– Tel. 085/7672307.
5. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste ai numeri di telefono 085/7672320 085/7672307 o inviando FAQ ai seguenti indirizzi di posta elettronica: dpg015@regione.abruzzo.it oppure dpg015@pec.regione.abruzzo.it.

Articolo 18

ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la struttura regionale responsabile del procedimento effettua idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ammesse a contributo e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.
2. I controlli possono avvenire per controllo diretto (mediante accesso a banche dati o consultazione di materiale cartaceo) o controllo indiretto (fax, posta, e-mail) mediante scambio di richiesta/risposta. La richiesta ad altre pubbliche Amministrazioni deve essere inoltrata d'ufficio. L'interessato può comunque documentare quanto dichiarato trasmettendo i certificati stessi. In ogni caso, le risposte agli accertamenti dovranno contenere le seguenti informazioni:
 - Esito del controllo;
 - Ufficio controllante;
 - Responsabile del procedimento;
 - Data.
3. I controlli a campione vengono attivati entro 60 gg. dall'adozione dell'atto di ammissione – salva proroga motivata per esigenze di servizio o altre particolari situazioni – su un campione pari almeno al 10% del totale delle domande ammesse e possono essere effettuati in ogni fase del

procedimento. Le domande sottoposte al controllo a campione sono estratte, possibilmente in modo automatizzato o, in mancanza di idonei programmi, per sorteggio, ovvero con modalità che possono comunque garantire l'imparzialità e la tempestività del controllo medesimo. Del procedimento di selezione del campione viene redatto verbale dal responsabile del procedimento.

4. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dà luogo alle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
5. Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori ovvero imprecisioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni effettuate entro adeguato termine stabilito dal responsabile del procedimento.
6. Al fine di tutelare la privacy degli interessati, le comunicazioni effettuate nell'ambito delle procedure di controllo possono contenere esclusivamente le informazioni pertinenti, e quindi i soli dati concernenti stati, fatti e qualità dichiarati.

Articolo 19

PRIVACY

[cfr. Appendice n.4 – Informativa Privacy]

1. I Richiedenti, nel presentare Domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo dell'Aiuto concesso.
2. Ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 "T.U. sulla privacy", i dati richiesti dal bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
3. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta PEC dpg015@pec.regione.abruzzo.it

APPENDICE N.1 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini delle presenti disposizioni attuative sono adottate le seguenti definizioni:

Atto di Impegno: documento che regola i rapporti fra Regione Abruzzo e il Beneficiario; l'Atto di Impegno contiene almeno i seguenti elementi:

- a. le condizioni per il finanziamento relative al Progetto, compresi i requisiti specifici;
- b. il piano finanziario;
- c. il termine per il completamento del Progetto;
- d. gli obblighi e i vincoli in capo al Beneficiario previsti nell'Avviso, nonché eventuali ulteriori condizioni specifiche.

Concessione: l'atto amministrativo di concessione al Beneficiario del Contributo previsto dall'Avviso, assunto dalla competente Direzione regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Per *data di Concessione* si intende tale data di pubblicazione.

DSAN: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

DURC: il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.

Firma Digitale: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. – c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" - e relative norme tecniche).

Rating di legalità: il rating di legalità delle imprese di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Sede Operativa: l'unità locale operativa nell'Area del Cratere Sismico, censita nel Registro delle Imprese Italiano, in cui l'Impresa svolga l'attività produttiva o di erogazione di servizi relativa al Progetto; in caso di Titolari di Partita IVA, si fa riferimento al luogo dell'esercizio dell'attività d'impresa come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA.

Unità produttiva: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente;

Regolamenti di esenzione: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

Regolamento Generale di Esenzione nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali o Regolamento di Esenzione Agricoltura: il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione 26 degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per categoria), sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 193 del 01.07.2014.

Regolamento Generale di Esenzione nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura o Regolamento di Esenzione Pesca e Acquacoltura: il Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per categoria) sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 369 del 24.12.2014.

Regolamento de minimis: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis";

Regolamento De Minimis nel settore agricolo o De Minimis Agricoltura: il Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "se minimis" nel settore agricolo, che stabilisce l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro ad un'Impresa Unica che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare Euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Regolamento De Minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura o De Minimis Pesca e Acquacoltura: il Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che stabilisce l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro ad un'Impresa Unica che opera nel settore della pesca ed e dell'acquacoltura non può superare Euro 30.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

APPENDICE N.2 – SETTORI ESCLUSI

Non possono essere concessi aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- a) Le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari italiane che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- b) La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni della presente lettera non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
- c) La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea;
- d) Il gioco d'azzardo e la pornografia;
- e) Le attività rientranti nel settore informatico quando riguardano la ricerca, lo sviluppo o l'acquisto di applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da (a) a (d);
- f) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, la pornografia;
- g) o destinati a permettere: di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, di scaricare illegalmente dati elettronici;
- h) Le attività rientranti nel settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a (i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici o (ii) organismi geneticamente modificati ("OGM").

APPENDICE N.3 – GRIGLIA PUNTEGGI PRIORITA'

1. Danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016

max

33

classe E	33
classe C	16
classe B	8
altre classi	0

2. Incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti

max

28

1 unità incrementale	4,5	bonus per unità incrementali a tempo indeterminato
2 unità incrementale	9	0,5 per ogni unità incrementale
3 unità incrementali	12	0,5 per ogni unità incrementale
da 4 a 6 unità incrementali	14	0,5 per ogni unità incr.le per un massimo di 2
da 7 a 10 unità incrementali	17,5	0,5 per ogni unità incr.le per un massimo di 3
da 11 a 20 unità incrementali	22	0,5 per ogni unità incr.le per un massimo di 4
oltre 20 unità incrementali	28	0,5 per ogni unità incr.le per un massimo di 6
		senza vincoli di unità incrementali a tempo indeter.

3. Rilevanza patrimoniale dell'investimento

max

23

(rapporto fra valore investimenti in programma e investimenti netti alla data dell'ultimo bilancio o periodo d'imposta)

Calcolato per interpolazione lineare fra i due valori estremi:

rapporto minimo rilevante	0,1	punteggio	1
rapporto massimo rilevante	10	punteggio	23

(NB: se "inv. netti precedenti = zero" ai fini del calcolo si considera "inv. netti precedenti = 1")

4. Dimensione di impresa

max

14

microimpresa	14
piccola impresa	12
media impresa	8
grande impresa	5

5. Rating di legalità

max

2

in possesso	2
non in possesso del rating di legalità	0

TOTALE

max

100

Criterio n. 1 Danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti di cui al D.L. n 189/2016 come rilevabili dalle schede AeDES con esito E, B o C, con priorità per le imprese che abbiano stabilito l'inagibilità totale dell'immobile sede dell'attività produttiva.

Assegna complessivamente 33 punti su un totale di 100, ottenibile come somma dei cinque criteri. L'informazione è desumibile dalla scheda AeDES, che deve essere allegata alla domanda al fine di consentire la verifica di quanto dichiarato. In caso di agibilità frazionata, nella griglia di autovalutazione va indicato l'esito prevalente rispetto alla superficie della struttura.

Criterio n. 2 Incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti, con priorità sulle assunzioni a tempo indeterminato realizzate entro i sei mesi successivi alla data di conclusione del Progetto.

Assegna complessivamente 28 punti su un totale di 100, ottenibile come somma dei cinque criteri, incluso il “bonus” assegnato in caso di incremento delle unità occupazionali a tempo indeterminato, fino ad un massimo rilevante indicato nella griglia.

Il numero di unità incrementali a tempo indeterminato da indicare ai fini del calcolo del punteggio è un “di cui” dell’incremento occupazionale complessivo. L’eventuale incremento occupazionale a tempo indeterminato in numero superiore a quello indicato nella griglia non determina l’attribuzione di un ulteriore “bonus”.

L’incremento occupazionale sarà considerato solo in coerenza con quanto riportato nella Dichiarazione di impegno all’incremento occupazionale rilasciata secondo il format previsto (Allegato F1 riportato nell’Avviso).

L’incremento rilevante è determinato dal confronto fra la situazione al momento della domanda e la situazione al termine del Progetto; qualora il Progetto sia già avviato al momento della presentazione della domanda, si fa riferimento alla situazione alla data dell’Avvio del Progetto.

Le tipologie contrattuali rilevanti sono: i contratti a tempo indeterminato in essere, i contratti di apprendistato a tempo indeterminato, i contratti a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 12 mesi; i contratti a tempo determinato di durata complessiva inferiore a 12 mesi sono considerati, ma in proporzione rispetto all’anno; con riferimento ai contratti a tempo determinato non rileva la durata residua ma la durata complessiva contrattualmente prevista; in caso di contratti “part time” il dato è riproporzionato sulla base delle ore previste rispetto al CCNL di riferimento; sono esclusi i contratti di somministrazione o di staff leasing, i contratti di lavoro intermittente (a chiamata) e i contratti di lavoro a domicilio;

L’incremento occupazionale dichiarato in sede di presentazione della domanda rappresenta un impegno (l’impegno minimo) che sarà verificato mediante confronto con la situazione risultante al termine del Progetto. Il mancato rispetto di tale impegno, da intendersi come nuova occupazione minima da garantire entro 6 mesi dal completamento del Progetto, comporta la revoca del Contributo concesso.

Le assunzioni effettuate in sostituzione di dimissioni per giusta causa o licenziamenti effettuati nel semestre precedente nella stessa unità locale, a prescindere dalla mansione ricoperta, non sono considerate nel calcolo dell’incremento occupazionale.

Qualora in sede di verifica della rendicontazione si riscontri un incremento occupazionale inferiore all’impegno dichiarato in domanda, si procede alla revoca del Contributo, salvo il caso in cui il minore incremento realizzato non abbia impatto sul punteggio attribuito al criterio 2 e l’incremento occupazionale realizzato risulti nella medesima “fascia” prevista nella griglia rispetto a quella relativa all’incremento occupazionale dichiarato in domanda.

Criterio n. 3 Rilevanza patrimoniale dell’investimento data dal rapporto tra il valore degli investimenti in programma e il valore degli investimenti netti alla data dell’ultimo bilancio o periodo di imposta. Il valore degli investimenti netti alla data dell’ultimo bilancio o periodo d’imposta, intesi quali investimenti in attivi materiali o immateriali come definiti nell’art. 2 del reg. (UE) n. 651/2014, è rilevato dai dati contabili risultanti dall’ultimo bilancio presentato dall’impresa beneficiaria e, per le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi alla data di presentazione della domanda di contributo o – se precedente - alla data dell’avvio del programma in caso di opzione per il regime «de minimis».

Assegna complessivamente 23 punti su un totale di 100, ottenibile come somma dei cinque criteri.

Il punteggio è calcolato mediante una formula di interpolazione lineare fra il rapporto minimo considerato rilevante, pari a 0,1 (ossia: i nuovi investimenti sono pari o inferiori al 10% di quelli esistenti), che determina l'attribuzione del punteggio minimo, pari a 1 punto, e il rapporto massimo considerato rilevante, pari a 10 (ossia i nuovi investimenti sono pari o superiori a 10 volte quelli esistenti), che determina l'attribuzione del punteggio massimo, pari a 23 punti.

Ai fini del calcolo del punteggio, si precisa che:

- sia l'importo del programma presentato, sia quello relativo agli investimenti preesistenti saranno arrotondati per difetto ai mille Euro. Tale arrotondamento sarà solo al fine del calcolo del punteggio e non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di riconoscere contributi sull'intero valore (non arrotondato) del programma presentato;
- qualora il valore degli investimenti netti preesistenti sia pari a zero, ai fini del calcolo del rapporto sarà considerato pari a uno;
- per "investimenti in programma" si intenda l'intero Progetto presentato per l'ottenimento del contributo, prescindendo dall'eventuale quota di "servizi" (consulenze e/o servizi di digitalizzazione) prevista; si tratta infatti di "servizi" accessori all'investimento e quindi comunque parte del Progetto;
- il rapporto minimo rilevante ai fini del calcolo del punteggio è fissato in misura pari a 0,10. Qualora il rapporto risulti un numero inferiore a 0,10, ai fini del calcolo del punteggio si considera pari a 0,10;
- ove in sede di istruttoria si determini una riduzione degli importi ammissibili rispetto al Programma presentato (ad esempio perché include voci di spesa non ammissibili), si provvede alla ridefinizione del punteggio e quindi ad una eventuale modifica della posizione in graduatoria per l'avvio ad istruttoria.

Criterio n. 4 Condizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa, con attribuzione di punteggi in ordine decrescente al crescere della dimensione dell'impresa.

Assegna complessivamente 14 punti su un totale di 100, ottenibile come somma dei cinque criteri. Per la definizione della dimensione di impresa si fa riferimento all'Allegato 1 al Reg.(UE) 651/2014. Micro, Piccola e Media Impresa o PMI: l'Impresa, compresi i Titolari di partita IVA, che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del RGE (Definizione di PMI), con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione:

Dimensione	Occupati	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
Micro Impresa	<10	Max € 2 Mln	Max € 2 Mln
Piccola Impresa	$10 \leq N < 50$	Max € 10 Mln	Max € 10 Mln
Media Impresa	$50 \leq N < 250$	Max € 50 Mln	Max € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'RGE e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Laborative Annue («ULA»), il fatturato annuo e il totale di bilancio annuo devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato annuo ed il totale di bilancio annuo;

- c. se un’Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande Impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- d. per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate;
- e. un’Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell’Allegato I al RGE.

Criterio n. 5 Possesso del rating di legalità.

Assegna complessivamente 2 punti su un totale di 100, ottenibile come somma dei cinque criteri. La normativa di riferimento è il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”, emanato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in attuazione dell’art. 5-ter del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato dall’art. 1 comma 1-quinquies del Decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 maggio 2012, n. 62.

Appendice n.4 – INFORMATIVA PRIVACY

Art. 13 della Disciplina Privacy [Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali]

I Vostri dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.

I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità e in virtù delle seguenti basi giuridiche:

1. per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta la Regione Abruzzo, o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
2. per dare esecuzione a misure pre-contrattuali e a contratti dei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
3. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Avviso e dei risultati delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Avviso fa parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Beneficiarie;
4. per altre finalità gestionali ed organizzative.

Il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità indicate, pertanto il loro conferimento costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda e il mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto.

Con riferimento al punto 3, il trattamento dei Vostri dati personali avverrà solo in seguito al rilascio di un Vostro esplicito consenso. Si precisa che il mancato rilascio di tale consenso non avrà alcuna conseguenza negativa sulla presentazione della domanda e sulla valutazione del progetto.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire, mediante l’adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e

protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.

I Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale formalmente autorizzato al trattamento, nell'ambito delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario all'esatto svolgimento delle attività alle quali è preposto.

Per il conseguimento delle finalità su indicate, la Regione Abruzzo potrà comunicare tali dati a:

- ♣ società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- ♣ Enti o Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi;
- ♣ Enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- ♣ Titolari di Partita IVA, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l'attivazione di fondi pubblici;
- ♣ società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
- ♣ professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tali soggetti esterni, che possono trattare dati personali per conto del Titolare sono nominati "Responsabili del trattamento", conformemente a quanto previsto dall'Art. 28 del GDPR.

I dati anagrafici e le informazioni in ordine alla valutazione della domanda agevolativa ed ai relativi esiti saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi, nonché sul sito internet della Regione Abruzzo, sul sito dell'USR e sul BUR, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

I Vostri dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità su indicate e in particolare:

- ♣ fino al 2027, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e fatta salva l'estensione ivi prevista in caso di procedimento giudiziario o richiesta debitamente motivata da parte della Commissione UE, anche nel caso non intervenga la concessione;
- ♣ per tutta la durata del periodo di investimento ed un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di disinvestimento, ove superiore al periodo di cui al punto precedente, in conformità all'art. 2220 del codice civile ovvero per la maggior durata prevista dall'art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 in caso di accertamenti fiscali.

Diritti di cui al Capo III del GDPR. Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento garantisce agli interessati la possibilità di esercitare in qualunque momento i seguenti diritti:

- ♣ diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- ♣ diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- ♣ diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione del trattamento dei dati;
- ♣ diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- ♣ diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali. Inoltre, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo qualora ritengano che il trattamento dei dati personali che li riguardano non sia conforme al Regolamento.